

Centro nazionale di
documentazione e
analisi per l'infanzia e
l'adolescenza

Centro di documentazione
per l'infanzia e
l'adolescenza
Regione Toscana

Istituto degli Innocenti
Firenze

Percorso tematico

Il minore autore di reato: un percorso di lettura e filmografico

Supplemento della rivista

Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza

ISSN 1723-2600

NUOVA SERIE

n. 1 - 2016



Istituto degli Innocenti
Firenze



Dipartimento per le politiche della famiglia



Regione Toscana



Coordinatore Comitato di redazione

Antonella Schena

Comitato di redazione

Adriana Ciampa, Alfredo Ferrante, Alessandro Salvi

In copertina

Senza titolo (particolare) di Iacek Pasznik (Pinacoteca internazionale dell'età evolutiva Aldo Cibaldi del Comune di Rezzato – www.pinac.it)

Direttore responsabile

Anna Maria Bertazzoni

Periodico trimestrale registrato presso il Tribunale di Firenze con n. 4963 del 15/05/2000
pubblicato online luglio 2017

Istituto
degli
Innocenti



Istituto degli Innocenti

Piazza SS. Annunziata, 12 – 50122 Firenze

tel. 055/2037343 – fax 055/2037344

email: biblioteca@istitutodeglinnocenti.it

www.minori.gov.it

www.minoritoscana.it

www.istitutodeglinnocenti.it

Percorso di lettura

Il minore autore di reato: rappresentazioni, modelli di giustizia penale e strategie di intervento

Paola Pannia, giurista, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

1. Introduzione

Il titolo di questa rassegna bibliografica, che si focalizza specificamente sul minore autore di reato, rappresenta un segno eloquente del cambio culturale (invero ancora in atto) a cui il sistema di giustizia minorile ha assistito nell'ultimo periodo (Veerman, 1992). È una scelta che non a caso trova traccia anche nel titolo di alcuni recenti testi di settore, di matrice socio-giuridica (Vigoni, 2005; Mastropasqua, *et al.* 2013; Kilkelly, 2011), psicologica (Guarino, Vismara, 2012; Patrizi, 2012) e pedagogica (Rossi, 2004) nonché nella normativa internazionale (Regole di Pechino, 1985; Regole europee relative ai minori autori di reato sottoposti a sanzioni o misure, 2008) a documentare in modo eloquente il cambiamento di paradigma nel discorso politico, sociologico e giuridico.

La decisione di realizzare un percorso di lettura partendo dal minore autore di reato, infatti, fa proprio il nuovo angolo prospettico che pone il minore al centro del sistema di giustizia penale minorile registrandone il cambiamento d'agenda. Lo sguardo che ne deriva, per un verso, consente di filtrare i dati presentati attraverso una lente d'eccezione: il superiore interesse del minore e il grado di tutela e promozione dei suoi diritti nell'ambito della giustizia penale, così come prescritto da tutti i principali standard giuridici nazionali e internazionali. Per altro verso, questa prospettiva si contraddistingue per l'estensione focale, capace di intercettare la molteplicità di attori, settori e istituzioni che popolano la struttura complessa propria del sistema di giustizia penale e penitenziario minorile.

Infine, il riferimento al minore autore di reato assicura un'ulteriore preziosa utilità, imponendo all'attenzione le «nuove frontiere di intervento e le relative sfide cui è chiamato ogni operatore della giustizia che si occupi di tale delicata materia» (Pomodoro, 2005).

Seguendo la dinamica appena prospettata, dopo aver fornito una definizione del “minore autore di reato” che sarà posto al centro di questo percorso di lettura, l'elaborazione presenterà la letteratura che ha utilizzato quale focus principale di analisi i dati statistici sui numeri, le caratteristiche anagrafiche e la geografia di questi minori. La fotografia offerta all'esito dell'analisi statistica sui minori autori di reato viene spesso presentata come il punto di partenza per riflettere anche sui caratteri del sistema di giustizia penale minorile nel suo complesso. Il contributo procederà poi a presentare la letteratura sui minori autori di reato che si è focalizzata attorno ai due nuclei tematici richiamati nel titolo. Si esamineranno dapprima le opere che hanno esplorato l'evolversi degli orientamenti culturali e del discorso politico, giuridico e sociale sulla condizione dei minori autori di reato. Successivamente, in un movimento corrispondente al cambiamento culturale registrato, saranno presentati gli studi e le ricerche che si sono dedicate ad analizzare le strategie, i modelli e gli strumenti d'intervento via via proposti, adottati e (dis)applicati. Questa analisi si concentrerà su due profili particolari, in linea – come vedremo – con un approccio che vede il minore quale protagonista delle politiche e dei procedimenti

che lo riguardano: la rete dei servizi di giustizia minorile da un lato e i modelli e gli strumenti di giustizia riparativa dall'altro.

Questo percorso bibliografico, che si concentra sull'esperienza italiana, prevede anche un box tematico che richiamerà alcuni importanti autori della letteratura sui minori autori di reato prodotta in ambito internazionale.

2. La ricerca sui minori autori di reato: una fotografia del sistema di giustizia penale minorile

In via preliminare, è opportuno chiarire cosa si intende, ai fini di questo contributo, per "minore autore di reato". La legislazione nazionale non fornisce una definizione di "minore autore di reato", sebbene l'espressione ricorra più volte all'interno del codice di procedura penale per i minorenni. Una definizione si rinviene invece negli standard internazionali e in particolare nelle c.d. Regole di Pechino del 1985 che definiscono il minore autore di reato come «un giovane colto nell'atto di commettere un reato o accusato di averlo commesso» (art. 2.2 c). Una definizione di questo tipo, tuttavia, registra una frizione rispetto al principio della "presunzione di innocenza", com'è stato già notato altrove (Unicef, 1998). Questo contributo, invece, presenta la letteratura prodotta sul minore già riconosciuto colpevole di aver commesso un reato, che attribuisce precipuo spazio alle fasi successive alla sentenza di condanna. D'altra parte, con riferimento più specifico ai diritti del minore, prima e durante il processo, si vedano i seguenti percorsi di lettura già realizzati dall'Istituto degli Innocenti sulla "giustizia minorile" (<http://www.minori.it/it/rassegnabibliografica-4-2005>) e sul "giudice minorile" (<http://www.minori.it/it/minori/percorso-tematico-il-giudice-minorile>)).

La letteratura italiana sui minori autori di reato segue la complessità del soggetto d'indagine,

presentando una profonda diversificazione che investe il settore disciplinare (come menzionato), ma anche il focus d'analisi adottato. In proposito, accanto ad autori che offrono una panoramica ampia, sistematica e multidisciplinare (Rossi, 2001; De Leo, 1998), vi sono invece autori che concentrano la propria trattazione attorno ad alcuni aspetti specifici relativi ai minori autori di reato: con riferimento ai minori abusanti (Di Vita, Salierno, 2013); con riferimento ai minori tossicodipendenti (Pesarin, 2009). Particolarmente nutrita è poi la letteratura in tema di bullismo e cyberbullismo (Marini, Mameli, 2004; Tirocchi, 2008).

Anche la metodologia utilizzata conosce significative differenze: autori che hanno privilegiato un approccio fortemente qualitativo, con ampio ricorso a interviste ai professionisti della giustizia minorile e talvolta, agli stessi minori detenuti (Sbraccia, Scivoletto, 2004; Balloni, Mosconi, Prina, 2004) si affiancano ad autori che hanno fondato le loro analisi sui dati statistici ufficiali (Belotti, Maurizio, Moro, 2006; Berzano, 1997), mentre altri studiosi ancora hanno utilizzato una metodologia integrata facendo uso di analisi statistiche, ma anche di innovativi strumenti di analisi qualitativa, come la consultazione dei fascicoli dei minorenni reclusi in alcuni centri di detenzione italiani (Campesi, Re, Torrente, 2009).

Pur nella profonda diversità di metodi, prospettive e analisi, gli studi condotti convergono attorno a un'interessante e preziosa corrispondenza, suggerita da attenti studiosi (Campesi, Re, Torrente, 2009) e richiamata nel titolo di questo paragrafo. Così, un nutrito filone dottrinario sottolinea, in particolare, come i dati sui minori autori di reato non solo consentano di indagare i profili identitari di questa categoria, ma rappresentino al tempo stesso un'insostituibile cartina di tornasole circa le condizioni in cui versa l'attuale sistema di giustizia penale minorile

italiano e il grado di tutela che esso assicura ai diritti dei minori.

In tal senso, fra i dati più approfonditi dalla dottrina vi è sicuramente quello relativo ai minori autori di reato stranieri. Stando alle ultime rilevazioni statistiche del Ministero di giustizia (2016), gli istituti di detenzione registrano una sovra rappresentazione di alcune categorie sociali, e in particolare di minori stranieri, rom e sinti, questi ultimi, peraltro, come evidenziato, vittime di una pressoché totale identificazione con la categoria dei devianti (Dusi, 1999). In proposito, sono numerosi gli studiosi che hanno rilevato come i minori autori di reato stranieri risultino più presenti all'interno degli istituti di detenzione minorile, a fronte di una complessiva riduzione dei minori detenuti negli istituti penali (Re, 2013; Milelli, 2012). E se è vero che si registra un aumento generale nel ricorso alle misure alternative, che riguarda anche i minori autori di reato stranieri, esso però investe principalmente e in modo preponderante i minori autori di reato italiani. (Mastropasqua et al., 2013). Accanto a questi dati, raffrontando la percentuale dei minori detenuti con quella dei minori denunciati, è stato sottolineato come sussista per il minore straniero «una probabilità superiore al 65% rispetto a un cittadino italiano di subire un periodo di detenzione a seguito di una denuncia» (Campesi, Re, Torrente, 2009).

A fronte di queste evidenze statistiche, la letteratura ha denunciato il carattere selettivo e discriminatorio del sistema di giustizia minorile nazionale (Belotti, Maurizio, Moro, 2006; Campesi, Re, Torrente, 2009; D'Urso, 2001; Scivoletto, 2012) evidenziando come i principi che informano il modello penale creato dalla riforma del 1988 si sarebbero attuati solo con riferimento ai minori italiani. Mentre questi ultimi, infatti, possono giovare dei meccanismi deflattivi approntati dal codice (in particolare la misura della messa alla prova) la misura detentiva resta invece la

prima risposta sanzionatoria nei confronti dei minori stranieri e nomadi. Come è stato rilevato, la ragione di questa asimmetria non va ricondotta alla maggiore gravità dei reati commessi dai minori stranieri e neppure a una maggiore frequenza di contatti con il sistema di giustizia minorile (Campesi, Re, Torrente, 2009). Lo scarso accesso alle misure alternative è dovuto piuttosto a fattori “endemicici” e più precisamente alla mancanza o povertà di riferimenti sociali dei minori stranieri, al loro mancato “radicamento sul territorio”, dato che riveste un peso importante al momento in cui il giudice decide il tipo di sanzione da comminare. La letteratura ha parlato in proposito di «discriminazione strutturale» (Re, 2007) del sistema di giustizia minorile, da riconnettere alle condizioni di marginalità ed esclusione sociale in cui versano i minori stranieri e nomadi, e all'incapacità del sistema di tenere in considerazione le specifiche realtà sociali e culturali di questi minori e di farvi fronte con risposte adeguate (De Leo, 1994).

D'altra parte, altrove viene sottolineato come, nel segno delle teorie sulle “istituzioni totali”, il rapporto tra devianza e marginalità costituisca una delle cifre del sistema di giustizia penale minorile che è possibile registrare non soltanto rispetto alle forme di esclusione sociale, economica e culturale sperimentate dai minori stranieri autori di reato. In tal senso, è stato rilevato come gli istituti di detenzione minorile del Sud Italia registrino una folta presenza di minori che provengono da situazioni di pesante disagio economico ed elevata problematicità sociale, legata a un capitale culturale poverissimo e a una rete relazionale minima e chiusa – spesso ridotta al proprio nucleo familiare, generalmente ben noto alla giustizia, e al proprio quartiere “a rischio”, luogo di azione di associazioni criminali a stampo mafioso – (Campesi, Re, Torrente, 2009).

Non manca, infine, chi sottolinea come la “discriminazione strutturale” sperimentata dai minori che entrano nel circuito penale e detentivo si rivela come una condizione difficile da rimuovere, destinata piuttosto a cristallizzarsi e ad aggravarsi ulteriormente (Campesi, Re, Torrente, 2009). A conferma, vi sarebbero gli studi realizzati in punto di recidiva, che mostrano come, in proporzione, i minori stranieri presentino una maggiore probabilità di delinquere nuovamente rispetto ai loro coetanei italiani. La ragione di questi dati viene riconnessa alla maggiore presenza di “fattori di rischio” quali il mancato completamento della scuola dell'obbligo, la mancanza di un lavoro stabile, di attività organizzate nel tempo libero o di un gruppo di riferimento di coetanei (Mastropasqua et al. 2013). D'altra parte vi è chi, in proposito, ha denunciato il permanere dei cosiddetti “fattori di discriminazione multipla” che graverebbero sui minori autori di reato, aggravandone il senso di distanza rispetto alla società, quali «la minore età, la condizione giuridica di autore di reato, l'esposizione al rischio di disagio psicologico e sociale» (Gruppo CRC, 2015). L'appello mosso da più di un ventennio (Milani, 1995; Fadiga, 1990; Cappello, 1990), a favore di un dibattito costruttivo e di una maggiore progettualità nella prevenzione e nel trattamento della devianza dei minori nomadi e stranieri, è rimasto tuttora inascoltato.

In parallelo, è stato pure sottolineato il ruolo giocato dai mass media nel consolidare stereotipi e stigmatizzazioni. In proposito, è stato dimostrato come la rappresentazione mediatica della devianza minorile risulti gravida di pregiudizi che spesso investono direttamente i minori autori di reato, il cui comportamento “deviante” viene presentato, all'esito di un processo altamente semplificante, come il prodotto naturale di una determinata situazione di precarietà (familiare, lavorativa, sociale) (De Leo, Cuomo, 1983; Censis, 1982; Milani, 1995). Questo ruolo dei

mass media come costruttori sociali della devianza e “detonatori” del senso comune affiora con particolare forza soprattutto rispetto ai minori stranieri e rom. Attorno a questi ultimi, come è stato evidenziato, si costruisce un «panorama sociale invertito, dove sullo stereotipo del bambino, considerato come personaggio positivo, buono, da proteggere e aiutare, ha prevalso quello dello straniero, qualificato come personaggio di cui diffidare, clandestino, violento e spesso delinquente» (Miazzi, 1996).

Queste ultime osservazioni, invero, introducono uno dei nodi concettuali più ricorrenti e più dibattuti all'interno della letteratura giuridica e non solo, suscettibile di avere profonde implicazioni e ripercussioni in punto di politica criminale e opzioni legislative: la convergenza attorno al minore autore di reato di dinamiche discorsive fatte di rigide, manicheistiche contrapposizioni, che riproducono le costruzioni di senso comune e gli stereotipi che si affollano attorno alle due categorie di “minore” da un lato e di “autore di reato” dall'altro (Faccioli, 1997; Pepino, 1992; Pellegrino, 2005). Il minore autore di reato, dunque, viene di volta in volta rappresentato come debole, incapace, inadeguato all'assunzione di responsabilità, o viceversa, come “irregolare”, pericoloso, bisognoso di “correzione”. Come è stato acutamente osservato, il quadro che ne deriva è incredibilmente contraddittorio (oltreché fuorviante) in quanto chiamato a conciliare tutela e punizione: bisogna farsi carico allo stesso tempo dei bisogni del minore, dei suoi diritti e del diritto della società a difendersi dalla trasgressione (Ronfani, 2001).

Seguire le alterne visioni che si sono fatte strada nel discorso giuridico rappresenta un'importante chiave di lettura per comprendere le scelte politiche e legislative che si sono via via susseguite in tema di minori autori di reato.

3. Come si è evoluta la rappresentazione del minore autore di reato nel discorso giuridico politico e sociologico

Adottando una prospettiva diacronica (Milani, 1995; Larizza, 2013) è possibile individuare, in modo sommario e non esaustivo, quattro grandi fasi che hanno caratterizzato il discorso giuridico, politico e sociologico, identificate dai principali trend dottrinari che si sono susseguiti in tema di minori autori di reato a partire dall'Ottocento fino ai nostri giorni. Come osserva un'acuta studiosa, l'affermazione dei diritti dell'infanzia in materia di giustizia minorile è l'esito di un percorso di progressiva «scoperta dell'infanzia» (Milani, 1995).

- **Un approccio repressivo:** a fine Ottocento la devianza minorile non conosce istituzioni specifiche (in Italia il tribunale per i minorenni sarà istituito solo nel 1934). L'approccio dominante portato avanti dagli enti minorili è quello punitivo, contenitivo. I minori autori di reato sono visti come soggetti da correggere attraverso la reclusione, interventi moralizzanti, l'educazione forzata al lavoro e punizioni di eccezionale rigore (Nutti, 1992; Meucci, 1980).

- **Un approccio paternalistico-preventivo:** l'azione repressiva propria del ricorso alla pena detentiva viene duramente condannata dalla scienza giuridica dei primi del Novecento, che, in linea con la logica positivista d'inizio secolo, impone una nuova attenzione al soggetto e alle ragioni sociali del crimine. Il minore viene dunque visto come «vittima incolpevole e inconscia», «un debole, oppresso dalla deleteria azione di cause molteplici, [...] e quindi più che “meritevole di pena”, bisognoso di cure» (Majno, 1914, p. 8; Guarnieri, Ventimiglia, 1914; Pessina, 1909). Questa attenzione al soggetto, tuttavia, non si traduce in un approccio individualizzante, ma piuttosto in una sua irreggimentazione. Il minorenni, dunque,

richiede di “essere salvato” attraverso la disciplina. Per di più, l'idea del minore correggibile conduce a un'altra pericolosa conseguenza: il fatto di reato viene destituito di qualsiasi rilievo giuridico e assume piuttosto il valore di mero indizio (De Leo, 1981).

- **Un approccio rieducativo-trattamentale:** dopo un rigurgito repressivo registrato nel periodo fascista, l'approvazione del nuovo codice di procedura penale minorile inaugura un nuovo sistema. Il DPR 1988 viene salutato dalla dottrina come il segno del nuovo approccio “educativo”, invero anticipato dalla legge 888/1956 che apre il sistema giudiziario ad altre istituzioni e specialisti delle scienze criminologiche, sociologiche, psicologiche (Pitch, 1989; Moro, 1983; Meucci, 1980) e ancor prima dall'entrata in vigore della carta costituzionale (Milani, 1995). Questo nuovo approccio si trova espresso a chiare lettere già nell'art. 1 dove si prescrive che le disposizioni siano «applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne» (Roli, 1989; Pazè, 1988) e dove si richiamano «principi mai prima di allora menzionati, come l'interesse del minorenne (art. 12.3; 31.2; 33.2), i procedimenti educativi in atto (art. 19.2); le attività utili per l'educazione (artt. 20.1; 21.2 2 22.1) le esigenze educative (art. 27.1 e 30.2) e l'evoluzione della personalità (art. 29)» (Pepino, 1992). Per altro verso, con l'introduzione e la valorizzazione delle sanzioni alternative alla detenzione, il nuovo codice di procedura penale sembra registrare e confermare gli apporti di quel movimento dottrinario c.d. “neoclassico” che spinge per una maggiore responsabilizzazione del minore. Il minore, si afferma, non è immaturo, né privo di coscienza (De Leo, 1983) e considerarlo come tale vuol dire deresponsabilizzare tutte le istituzioni che ruotano attorno alla giustizia penale minorile (Bandini, Gatti, 1987).

- **Oltre la rieducazione:** dopo circa un decennio dall'entrata in vigore del nuovo codice, comincia a farsi strada una nuova riflessione sulla "rieducazione", che ora viene presentata quale mito da demistificare: non esiste uno spartiacque tra il "prima" e il "dopo" il reato. Il processo educativo va piuttosto visto come un continuum che valorizzi l'unicità del minore e della sua storia, con tutto il portato deviante che essa porta con sé (Di Nuovo, Grasso, 1999; Milani, 2012). Si fa strada l'idea per cui la realizzazione di un reato non rappresenta automaticamente il segno di un'inclinazione antisociale del minore o peggio ancora di un definitivo fallimento del processo di socializzazione dell'adolescente,

ma piuttosto è parte integrante della sua storia di crescita personale (Moro, 2008; Giostra, 2016; Palermo Fabris, Presutti, 2002; Moyersoén, 2011). Questa nuova corrente di pensiero si caratterizza per una visione del minore che ne valorizzi le capacità e il ruolo partecipativo. In tale particolare contesto, secondo la letteratura sociologica, è necessario che gli operatori carcerari si impegnino al fine di "restituire" al minore l'opportunità di ritrovare o ricreare una propria dimensione, attribuendo particolare attenzione a istanze ed esigenze differenti, come quelle dei minori stranieri, per lo più privi di un sostegno nella famiglia e nel territorio.

BOX 1. L'evoluzione della rappresentazione dei minori autori di reato nel panorama internazionale e il ruolo delle convenzioni internazionali

Come sottolineato da un'autorevole corrente dottrina italiana e internazionale, storicamente i minori autori di reato sono stati rappresentati attraverso due ricostruzioni principali: a) l'approccio protettivo e b) l'approccio punitivo (Aries, 1962; Archard, 2004; Foley et al., 2001). L'approccio protettivo vede il minore come immaturo, privo di capacità, "minore" appunto, incapace di esprimersi, di prendere decisioni così come di riconoscere i propri bisogni. Secondo questo approccio, i bambini sono considerati dipendenti, passivi, vulnerabili. Di conseguenza, le loro idee e le loro opinioni devono essere riconosciute, espresse e rappresentate dagli adulti.

Sulla base dell'approccio punitivo, invece, i bambini vengono considerati "cattivi", devono essere disciplinati e richiedono un "trattamento". Questa visione rappresenta il fondamento delle misure punitive e può condurre gli operatori del sistema penitenziario a un trattamento sanzionatorio che considera i minori prima di tutto e innanzitutto come detenuti. Questa duplice narrativa può diventare particolarmente evidente nei contesti propri della giustizia penale minorile (Pupavac, 2001).

D'altra parte, queste due visioni apparentemente opposte conducono a una conclusione pressoché identica: i bambini sono percepiti come «cittadini solo potenziali, tendenzialmente esclusi dal godimento dei diritti di libertà, almeno fino all'acquisto della capacità di agire» (Fanlo Cortés, 2008; Steward, 2009). Nel superamento di questa logica, un ruolo fondamentale viene attribuito dalla dottrina alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, che contemporaneamente riflette e decreta una nuova tendenza nella concezione dei diritti dell'infanzia (Cantwell, 2008; Ronfani, 2013). Sebbene non manchino le letture critiche rispetto alla portata decisiva del documento (Re, Casadei, 2014) gli autori trasversalmente e fin da subito le riconoscono il merito di avere posto l'accento sul minore come soggetto titolare di diritti, rafforzandone in modo particolare la funzione partecipativa (Saulle, 1989). Lo stesso deve dirsi per le altre convenzioni internazionali, come le Regole minime di Pechino per l'amministrazione della giustizia minorile (Scardaccione, 1986) nonché per gli interventi legislativi europei. In Italia, tuttavia, se il richiamo alla cornice offerta dai principi internazionali è stato immediato (Saulle, 1994; Moro, 1996), l'attenzione rispetto alle implicazioni sociali e politiche conseguenti alla ratifica della Convenzione Onu è arrivata con un certo ritardo e si è manifestata in prima battuta con la trasposizione del dibattito internazionale (Belotti, Ruggiero, 2008) e successivamente con una riflessione critica (Larizza, 2002; Castellaneta, 2015).

In questo percorso di evoluzione, insomma, per usare le parole di un giudice minorile, comincia ad affacciarsi una verità: «è più corretto e più giusto parlare di minorenni e di criminalità piuttosto che di criminalità minorile» (Cavallo, 2002).

4. Una rete di servizi

La ricerca di un equilibrio tra le esigenze di controllo della devianza proprie del diritto penale da un lato e le esigenze educative dall'altro – i due poli che, come illustrato, si sono contesi il primato nel discorso dottrinario e politico sul minore autore di reato – rappresenta un nodo concettuale dominante anche rispetto a uno dei trend più seguiti all'interno del dibattito dottrinario nazionale: quello che si è sviluppato attorno alla rete dei servizi coinvolti nel sistema di giustizia penale minorile.

D'altra parte non poteva essere diversamente visto il ruolo centrale assolto da questi ultimi: come messo in rilievo dalla dottrina, anche internazionale, il rapporto tra servizi sociali e giustizia penale minorile, infatti, in Italia si conforma a un modello di stretta collaborazione e interrelazione – Rap (2012) lo riconduce al c.d. “modello welfare”. Il coinvolgimento dei servizi, infatti, rappresenta una tappa necessaria ai fini della realizzazione dello spirito che informa il nuovo processo penale minorile e della centralità della funzione educativa da esso propugnata. La realizzazione di un intervento penale complesso, inteso in senso sistemico, “a tutto tondo”, come quello voluto dal DPR 448/88 richiede necessariamente un'interazione educativa a più livelli che non può essere ridotta alla mobilitazione delle agenzie securitarie. Così, l'intervento di altre agenzie quali i servizi dell'amministrazione della giustizia e i servizi socioassistenziali del territorio, espressamente riconosciuto a livello normativo, è stato analizzato dalla letteratura con particolare riferimento alle c.d. sanzioni alternative.

In proposito, uno studio particolare è stato dedicato al ruolo dei servizi rispetto all'istituto della messa alla prova sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione del c.d. “progetto di intervento” presentato come «una costruzione collettiva rivolta a tenere

dinamicamente insieme, a integrare tra loro attori» (Ducci, 1990; Colamussi, 2010; Lanza, 2003). Sono state pure messe in rilievo le difficoltà connesse a un ruolo così essenziale dei servizi, cui spetta la responsabilità di seguire da vicino il minore, scegliendo i servizi adeguati e garantendo un controllo efficiente (Moro, 1990).

Queste ultime riflessioni aprono lo spazio alle ulteriori perplessità presentate dagli studiosi con riferimento a questo modello di giustizia penale minorile che assegna un ruolo così importante ai servizi. In particolare, uno dei principali nodi problematici viene riconnesso alle difficoltà applicative di un sistema che vede l'intervento congiunto e integrato di agenzie educative caratterizzate ognuna da obiettivi e metodi di lavoro specifici e tradizionalmente differenti, contrassegnate da target e impronte culturali talvolta molto distanti (Cappello, 1990; Occulto, Zanfei 1990; Busnelli Fiorentino, 1990). Accanto a questo rilievo critico, ne è stato sollevato un altro, ancora più strutturale. Il modello di cooperazione e coordinamento tra servizi deve infatti scontrarsi con le enormi difficoltà di conciliare gli opposti codici linguistici, culturali e metodologici che fanno capo ai due principali sistemi di servizi coinvolti: da un lato, la logica di controllo e coercitiva propria dei servizi di giustizia e dall'altro lato la tradizionale funzione di assistenza, condotta su base volontaristica, propria dei servizi socioassistenziali territoriali (De Leonardis, Mauri, Rotelli, 1994). Il pericolo paventato è che il sistema penale di controllo fagociti quello dei servizi (Stradi, 1991) e che, in ogni caso, l'interazione tra le due funzioni di educazione e controllo generi profonda confusione di metodo di lavoro e indirizzo tra gli operatori così come tra i minori autori di reato (Vecchiato, 1991; Barbero Avanzini, 2001).

5. La detenzione come *extrema ratio* e la giustizia riparativa

Questo percorso di lettura sul minore autore di reato culmina con qualche riferimento alla giustizia riparativa e all'istituto della mediazione penale minorile, che può essere vista come l'ultima tappa di un processo evolutivo, qui presentato nei suoi tratti essenziali, che guarda a una progressiva valorizzazione del minore autore di reato come soggetto autonomo, responsabile e portatore di diritti.

In Italia il dibattito sulla mediazione penale e la giustizia riparativa ha impegnato sia il terreno teorico, circa la sua legittimità nell'ordinamento giuridico e penitenziario, che quello più pratico circa le sue caratteristiche, organizzazione, diffusione, rischi, efficacia (Cauteruccio, 2006; Mestitz, Colamussi, 2012; Occhiogrosso, 1999). Tuttavia, occorre evidenziare come la riflessione si sia sviluppata solo in tempi recenti, dopo un ventennio di diffidenze e resistenze manifestate da pratici e teorici della giustizia penale minorile (Mannozi, Lodigiani, 2015). Quest'atteggiamento ben si comprende alla luce della portata dirompente che questo istituto porta con sé: come messo in rilievo da un autorevole giudice e studioso «giustizia e mediazione – è risaputo – si muovono su lunghezze d'onda tra loro assai diverse: la giustizia tradizionale, di stampo contenzioso, si struttura su una delega a un *terzo*, impiantata nel patto sociale, in ordine alla risoluzione del dissidio, mentre la pratica mediativa restituisce alle parti in conflitto la potestà di governare la controversia, con l'ausilio di un diverso *terzo* in funzione di facilitatore, e mira a favorire meccanismi di responsabilizzazione anziché di delega» (Bouchard, 1998).

Il carattere innovativo della mediazione penale e della giustizia riparativa passa anche dal nuovo ruolo assegnato al minore autore di reato, in piena aderenza all'approccio

“partecipativo” ormai trasversalmente promosso da linee guida e convenzioni internazionali. Nel richiedere quale elemento necessario “la volontarietà” (all'incontro, così come all'adempimento delle eventuali attività e impegni da esso scaturito) si pone l'accento sul carattere fortemente “responsabilizzante” di questo nuovo modello di giustizia (Ceretti, 1998; De Leo, 1999). Di pari passo, si sottolineano anche i profili di maggiore individualizzazione della risposta dell'ordinamento, capace di attagliarsi alle caratteristiche del singolo soggetto (Mosconi, 2000). Gli autori sottolineano inoltre come il coinvolgimento – autentico e non utilitaristico (Ceretti, 1996) – del minore autore di reato vada contestualmente nella direzione di una parallela valorizzazione del ruolo della vittima (Marzagora, 1998) mentre arricchisce l'esperienza della “rieducazione” e della “risocializzazione” di nuovi contenuti. In forza di quest'azione, infatti, il minore viene iscritto all'interno di un processo sociale più ampio che non si riduce al reato e alla sanzione, ma che piuttosto si estende al momento precedente e successivo a quello dell'impatto con la giustizia (Ceretti, 1996) e chiama in causa la comunità, essa per prima bisognosa di un intervento “educativo” (Pepino, 2001).

Per altro verso, è stato evidenziato come la mediazione in Italia abbia conosciuto una forte spinta “dal basso”, a opera di magistrati minorili, giudici onorari e altri operatori di giustizia minorile (Mestitz, 2010; Mestitz, Vogliotti, 2011; AA. VV., 1994; Bouchard, 1992). In quest'ottica è stato sottolineato come per l'efficace funzionamento di questo istituto sia essenziale la cooperazione e il coordinamento inter-istituzionale di una solida rete tra i vari attori coinvolti, dunque il Tribunale minorile, ma anche operatori dei Servizi minorili della giustizia e dei servizi territoriali sociali e sanitari, esperti e volontari (Giuffrida, 2013), adeguatamente formati. Emerge, dunque, il carattere fortemente

“sistemico” che questa forma di giustizia richiede, a coinvolgere in una visione “rinnovata” della giustizia e in un progetto sociale globale tutti i vari attori che la compongono e vi partecipano, in una valorizzazione dell’elemento “relazionale” del diritto penale.

Il farsi strada di una nuova visione del minore autore di reato mostra le inadeguatezze del sistema di giustizia e chiede di accedere a una cultura nuova e a una nuova idea di “giustizia minorile” che renda dignità al minore, mettendo da parte quell’«atteggiamento distorto nei confronti dell’imputato, quasi che tutto si debba risolvere nel “giudicarlo meno” (perché non si può adeguatamente difendere e comunque si opera per il suo bene), nell’“educarlo subito” (perché sin dal processo ci si deve dar carico del suo recupero psico-sociale, sia pure rispetto a colpe non ancora accertate) e nel “punirlo in parte” (perché la sua è, *ratione aetatis*, una aliquota di responsabilità)» (Giostra, 2016).

Riferimenti bibliografici

- AA. VV. (1994), *Proposte per una risposta penale riparatoria*, in «Minori giustizia», 4, p. 26-33.
- Archard, D. (2004), *Children: rights and childhood*, 2nd ed, London, Routledge.
- Aries, P. (1962), *The two concepts of childhood*, in Id., *Centuries of Childhood*, Jonathan Cape Ltd.
- Balloni, A., Mosconi, G., Prina, F. (a cura di) (2004), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Milano, F. Angeli.
- Bandini, T., Gatti, U. (1987), *La minore età*, in Gulotta, G. (a cura di), *Trattato di psicologia giudiziaria*, Milano, Giuffrè.
- Barbero Avanzini, B. (2001), *Minori giustizia penale e intervento dei servizi*, Roma, F. Angeli.
- Belotti, V., Maurizio, R., Moro, A.C. (2006), *Minori stranieri in carcere*, Milano, Guerini.
- Belotti, V., Ruggiero, R. (a cura di), *Vent'anni d'infanzia: retorica e diritti dei bambini dopo la Convenzione dell'Ottantanove*, Milano, Guerini studio.
- Berzano, L. (1997), *Giovani e violenza: comportamenti collettivi in area metropolitana*, Torino, Ananke.
- Bouchard, M. (1992), *Mediazione: dalla repressione alla rielaborazione del conflitto*, in «Dei delitti e delle pene», 2, p. 191-202.
- (1998), *La mediazione dei conflitti penalmente rilevanti*, in «Dir. pen. proc.», p. 1571.
- Busnelli Fiorentino, E. (1990), *L'integrazione tra servizi nell'attuazione del nuovo processo penale minorile*, in Busnelli Fiorentino, E., Moro, A.C. (a cura di), *Minori e giustizia*, Padova, Fondazione Emanuela Zancan.
- Busnelli Fiorentino, E., Moro, A.C. (a cura di) (1990), *Minori e giustizia*, Padova, Fondazione Emanuela Zancan.
- Campesti, G., Re, L., Torrente, G. (a cura di) (2009), *Dietro le sbarre e oltre: due ricerche sul carcere in Italia*, Roma, L'Harmattan Italia.
- Cantwell, N. (2008), *Origini, sviluppo e significato*, in Belotti, V., Ruggiero, R. (a cura di), *Vent'anni d'infanzia: retorica e diritti dei bambini dopo la Convenzione dell'Ottantanove*, Milano, Guerini studio, p. 14.
- Cappello, V. (a cura di) (1990), *Collaborazione tra servizi: un'esperienza di formazione congiunta*, in «Esperienze di giustizia minorile», 3, p. 5-40.
- Castellaneta, M. (2015), *La giustizia a misura di minore in uno studio dell'Agenzia UE sui diritti fondamentali*, in «Minori giustizia», 3, p. 169.
- Cauteruccio, R. (2006), *Le prospettive della mediazione penale: teoria e prassi giudiziarie*, in «Dir. Proc. pen.», p. 1293.
- Cavallo, M. (2002), *Ragazzi senza: disagio, devianza e delinquenza*, Milano, Mondadori.

Censis (a cura di) (1982), *Attuali tendenze della devianza minorile*, in «Esperienze di rieducazione», 2-3.

Centomani, P. (1997), *IPM - Istituto penale minorile: un servizio verso il recupero di una centralità della persona e il superamento della concezione rieducativa*, in Valentini, P. (a cura di), *Cultura preventiva e azione comunicativa con i ragazzi autori di reato*, Milano, F. Angeli.

Ceretti, A. (1996), *Come pensa il tribunale per i minorenni*, Milano, F. Angeli.

– (1998), *Mediazione: una ricognizione filosofica*, in Picotti, L. (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, Cedam.

– (2000), *Mediazione penale e giustizia: incontrare una norma*, in Id., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, Milano, Giuffrè.

Ceretti, A., Di Ciò, F., Mannozi, G. (2001), *Giustizia riparativa e mediazione: esperienze e pratiche a confronto*, in Scaparro, F. (a cura di), *Il coraggio di mediare: contesti, parodie e pratiche di risoluzioni alternative alle controversie*, Milano, Guerini e Associati.

Colamussi, M. (2010), *La messa alla prova*, Padova, Cedam.

Colombo, G. (2011), *Il perdono responsabile*, Milano, Salani-Ponte alle Grazie.

De Leo, G. (1981), *La giustizia dei minori: la delinquenza minorile e le sue istituzioni*, Torino, Einaudi.

– (1983), *La natura del rapporto tra giovani e istituzioni nella legislazione penale minorile*, in «Dei delitti e delle pene», 2, p. 239.

– (1998), *La devianza minorile*, Roma, Carocci.

– (1999), *Attribuzione di responsabilità ai minori autori di reato: un confronto tra approccio lassista, punitivo e promozionale*, in Gullotta, G., Zettin, M. (a cura di), *Psicologia giuridica e responsabilità*, Milano, Giuffrè.

De Leo, G., Cuomo, M.P. (1983), *La delinquenza minorile come rappresentazione sociale: ipotesi interpretative e di ricerca*, Venezia, Marsilio.

De Leonardis, O., Mauri, D., Rotelli, F. (1994), *L'impresa sociale*, Milano, Anabasi.

Di Nuovo, S., Grasso, G. (1999), *Diritto e procedura penale minorile: profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, Giuffrè.

Di Vita A.M., Salierno R. (2013), *Minori che abusano*, Roma, Cisu.

Donini, M. (2013), *Per una concezione post-riparatoria della pena: contro la pena come raddoppio del male*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», p. 1162 ss..

– (2015), *Il delitto riparato: una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, disponibile

su http://www.penalecontemporaneo.it/foto/3951DPC_Riv_Trim_2_2015.pdf#page=242&view=Fit

- Ducci, V. (1990), *Il progetto educativo e rieducativo: indicazioni metodologiche*, in Busnelli Fiorentino, E., Moro, A.C. (a cura di), *Minori e giustizia*, Padova, Fondazione Emanuela Zancan.
- D'Urso M. (2001), *Alcune riflessioni in tema di procedimento penale a carico di minori nomadi*, disponibile su <http://www.diritto.it/articoli/penale/durso.html>.
- Dusi, A. (1999), *Identità e devianza del minore zingaro*, in «Minori e giustizia», 3, p. 88.
- Eusebi, L. (1997), *Dibattiti sulle teorie della pena e mediazione*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1997, n. 3, p. 811 ss.
- (2015), *Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene?*, in Id. (a cura di), *Una giustizia diversa: il modello riparativo e la questione penale*, Milano, Vita e pensiero.
- Faccioli, F. (1997), *Immagini della devianza minorile tra tutela e allarme sociale*, in Mestitz, A. (a cura di), *La tutela del minore: psicologia ed etica*, Milano, Giuffrè.
- Fadiga, L. (1990), *Il nuovo processo penale minorile: prime esperienze e primi problemi*, in «Il bambino incompiuto», 2, p. 133-140.
- Fanlo Cortés, I. (2008), *Bambini e diritti: una relazione problematica*, Torino, Giappichelli.
- Foley, P. et al. (2001), *Children in society: contemporary theory, policy and practice*, New York & Hampshire, Palgrave.
- Giostra, G. (a cura di) (2016), *Il processo penale minorile*, Milano, Giuffrè.
- Giuffrida, M.P. (2013), *Giustizia riparativa e mediazione penale: un percorso sperimentale fra trattamento e responsabilizzazione del condannato*, in «Autonomie locali e servizi sociali», 3, p. 491.
- Guarino, S., Vismara, L. (2012), *Stato della mente rispetto all'attaccamento e funzione riflessiva in un gruppo di adolescenti autori di reato*, in «Psicologia clinica dello sviluppo», 16 (3), p. 579-597.
- Guarnieri-Ventimiglia, A. (1914), *La difesa e il giudice dei minorenni*, in *Atti del 7. Congresso giuridico nazionale, Roma, ottobre 1911*, Roma, Tip. Gianandrea e C.
- Gruppo CRC (2015), *8° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, Roma, Gruppo CRC, disponibile su <http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/VIIIrapportoCRC.pdf>
- Italia. Dipartimento giustizia minorile e di comunità. Servizio statistica (2016), *Analisi dei flussi di utenza dei servizi della giustizia minorile: anno 2015*, disponibile su https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/flussi_utenza_2015.pdf
- Kilkelly, U. (2011), *Measures of deprivation of liberty for young offenders: how to enrich international standards in juvenile justice and promote alternatives to detention in Europe*, Brussels, International Juvenile Justice Observatory, http://www.oijj.org/doc/inf/Green_Paper_Academic_Section.pdf.

- Lanza, E. (2003), *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne*, Milano, Giuffrè.
- Larizza, S. (2002), *Le sollecitazioni degli organismi internazionali ad una rifondazione del sistema di giustizia minorile*, in Palermo Fabris, E., Presutti, A. (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, Giuffrè.
- (2013), *Principi costituzionali e trattamento penale dei minori*, in «Minori giustizia», 1, p. 249.
- Majno, E. (1914), *La difesa e il giudice dei minorenni*, in *Atti del 7. Congresso giuridico nazionale, Roma, ottobre 1911*, Roma, Tip. Gianandrea e C.
- Mannozi, G. (2003), *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, Giuffrè.
- (2004), *Mediazione e diritto penale: dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Milano, Giuffrè.
- (2006), *Pena e riparazione: un binomio non irriducibile*, in Dolcini, E., Paliero, C.E. (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, Giuffrè.
- Mannozi, G., Lodigiani, G.A. (2015), *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, Il mulino.
- Mannozi, G., Ruggieri, F. (a cura di) (2007), *Pena, riparazione e riconciliazione: diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo millennio*, Varese, Insubria University Press.
- Marini, F., Mameli, C. (2004), *Bullismo e adolescenza*, Roma, Carocci.
- Mastropasqua, I. et al. (a cura di) (2013), *La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato: report di ricerca*, Roma, Gangemi.
- Merzagora Betsos, I. (1998), *Ampiezza, andamento, tipologie della delinquenza minorile e giustizia riparativa*, in Picotti, L. (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, Cedam.
- Mestitz, A. (2010), *The spontaneous bottom-up rise of mediation with youth offenders*, in Vanfraechem, I., Aertsen, I., Willemsens, J., *Restorative justice realities*, The Hague, Eleven International Pub.
- Mestitz, A., Colamussi, M. (2012), *Devianza minorile e recidiva: prosciogliere, punire o responsabilizzare?*, Roma, F. Angeli.
- Mestitz, A., Vogliotti, M. (2011), *The rise and growth of mediation in Italy*, in Poblet, M. et al. (eds.), *Courts and mediation: new paths for justice*, European Press Academic Publishing, Florence, p. 39.
- Meucci, G.P. (1974), *Repressione e comunità: esperienze di un giudice dei minori*, in *Minori in tutto: un'indagine sul carcere minorile in Italia, Atti del convegno giovanile pro civitate christiana, Assisi 27-31 dicembre 1973*, Milano, Emme Edizioni.
- (1980), *Ragazzi non cresciuti*, Brescia, La scuola.

- Miazzi, L. (1996), *Nomadi ed extracomunitari: problemi di identificazione e di trattamento*, in «Minori e giustizia», 4, p. 91.
- Milani, L. (1995), *Devianza minorile: interazione tra giustizia e problematiche educative*, Milano, Vita e pensiero.
- (2012), *La (ri)educazione del minore autore di reato: come?*, in «Minori giustizia», 3, p. 305.
- Milelli, E. (2012), *Minori stranieri e sistema penale minorile: il diritto alla rieducazione e al reinserimento sociale*, in Casadei, T. (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili: trasformazioni, aporie, violazioni*, Torino, Giappichelli.
- Molinari, F., Amoroso, A. (a cura di) (1998), *Criminalità minorile e mediazione*, Milano, F. Angeli.
- Moro, A.C. (1983), *I diritti inattuati del minore*, Brescia, La scuola.
- (1990), *Fasi del processo penale minorile e interventi dei servizi*, in Busnelli Fiorentino, E., Moro, A.C. (a cura di), *Minori e giustizia*, Padova, Fondazione Emanuela Zancan.
- (1996), *La convenzione Onu sui diritti dei bambini oggi in Italia*, in «Il bambino incompiuto», a. 13 (gennaio), p. 7-18.
- (2008), *Manuale di diritto minorile*, Bologna, Zanichelli.
- Mosconi, G. (2000), *La mediazione: questioni teoriche e diritto penale*, in «Dei delitti e delle pene», 3.
- Moyersoen, J. (2011), *L'ascolto dei minori autori di violenza*, in Bianchi, D. (a cura di), *Ascoltare il "minore": interventi di protezione e tutela di bambini e adolescenti*, Roma, Carocci.
- Nuti, V. (1992), *Discoli e derelitti: l'infanzia povera dopo l'Unità*, Firenze, La nuova Italia.
- Occhiogrosso, F. (1999), *Mediazione e dintorni: il punto sulla nuova cultura del vivere civile e del fare giustizia*, in «Minori giustizia», p. 5-31.
- Occulto, R., Zanfei, A. (a cura di) (1990), *Formazione e servizi: analisi comparata*, in «Esperienze di giustizia minorile», 3.
- Palermo Fabris, E., Presutti, A. (a cura di) (2002), *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, Giuffrè.
- Patrizi, P., (a cura di) (2012), *Manuale di psicologia giuridica minorile*, Roma, Carocci.
- Pazè, P. (1988), *Luci e ombre nella riforma del processo penale minorile*, in «Esperienze di giustizia minorile», p. 70.
- Pellegrino, P. (2005), voce *Imputato minorenni*, in *Digesto discipline penalistiche*, 3.ed, agg., Torino, Utet.
- Pepino, L. (1992), voce *Imputato minorenni*, in *Digesto discipline penalistiche*, Torino, Utet.
- (2001), *Dalla retribuzione alla riparazione*, in *Dov'è l'uscita? Le trasgressioni dei giovani: attori, vittime, sicurezza urbana: le politiche della città dentro e fuori il carcere minorile*, Atti del Convegno organizzato dalla città di Torino l'11-12-13 dicembre 1997, Torino, Neos.

- Pesarin, S. (2009), *Giustizia minorile e prospettive d'intervento per i minori assuntori di sostanze stupefacenti entrati nel circuito penale*, in *Atti del Convegno Carcere e droghe: aspetti organizzativi* (Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri, 4 giugno 2009), https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_6&facetNode_2=4_2&previsio usPage=mg_1_12&contentId=SPS62576
- Pessina, E. (1909), *Intorno il tribunale dei minorenni: memoria letta alla R. Accademia di scienze morali e politiche della Società reale di Napoli*, Napoli, Stab. Tipografico della R. Università.
- Pitch, T. (1989), *Responsabilità limitate: attori, conflitti, giustizia penale*, Milano, Feltrinelli.
- Pomodoro, L. (2005), *Prefazione*, in Vigoni, D., *Codice della giustizia penale minorile: il minore autore di reato: raccolta normativa e giurisprudenziale corredata di riferimenti bibliografici*, Milano, Giuffrè.
- Pupavac, V. (2001), *Misanthropy without borders: The international children's rights regime*, in «Disasters», 25(2), p. 95-112.
- Rap, S. (2012), *The participation of social services in the youth court and their potential for the prevention of re-offending*, in *Complementarities and synergies between juvenile justice and social services sector: The proceedings of the ChildONEurope Seminar on Juvenile Justice*, in ChildOneEurope series 6.
- Re, L. (2009), *I minori stranieri in Italia fra abbandono e criminalizzazione*, in Giolo, O., Pifferi, M. (a cura di), *Diritto contro: meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, Torino, Giappichelli.
- (2007), *L'Europa color blind: il carcere razzista*, in Id., (a cura di), *Discriminazione razziale e controllo sociale*, Reggio Emilia, Diabasis, vol. 2. Fa parte di: Casadei, T., Re, L. (a cura di), *Differenza razziale, discriminazioni e razzismo nelle società multiculturali*.
- (2013), *La detenzione penale minorile: un'analisi critica*, in Urso, E. (a cura di), *Giustizia penale minorile*, Trieste, Cendon.
- Re, L., Casadei, T. (a cura di) (2014), *La Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989): riflessioni e prospettive*, disponibile su <http://www.juragentium.org/forum/infanzia/>
- Repetto, D. (1994), *Il processo minorile alla luce dei più recenti atti internazionali sulla tutela dei minori*, in Saulle, M.R. (a cura di), *La convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano*, Napoli, p. 213-220.
- Roli, E. (1989), *Le ambiguità del processo minorile tra educazione e punizione*, in «Questione giustizia», p. 889.
- Ronfani P. (2001), *I diritti del minore: cultura giuridica e rappresentazioni sociali*, Milano, Guerini scientifica.
- (2013), *I diritti dei bambini: vecchie e nuove questioni*, in «Sociologia del diritto», 2, p. 107-130.

- Rossi, L. (2001), *La criminalità minorile*, Roma, CLITT.
- (2004), *Adolescenti criminali: dalla valutazione alla cura*, Roma, Carocci.
- Ruggieri F. (1998), *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo penale*, in Picotti, L. (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, Cedam.
- Saulle, M.R. (1989), *Le dichiarazioni internazionali a tutela dei minori e il progetto di Convenzione sui diritti del bambino*, in «Il bambino incompiuto», 1, p. 7-9.
- Scivoletto C. (2009), *Mediazione penale minorile: rappresentazioni e pratiche*, Roma, F. Angeli.
- (2012), *Sistema penale e minori*, Roma, Carocci Faber.
- Sbraccia, A., Scivoletto, C. (a cura di) (2004), *Minori migranti: diritti e devianza: ricerche socio-giuridiche sui minori non accompagnati*, Torino, L'Harmattan Italia.
- Scardaccione, G. (1986), *Una strategia di intervento per la prevenzione e la tutela dei diritti del minore*, in «Esperienze di giustizia minorile», 1, p. 9-10.
- Steward, R. (2009), *Child participation and independent human rights institutions for children in Europe*, Innocenti Working Paper No. 23, Florence, Unicef-Innocenti Research Centre.
- Stradi, A. (1991), *Interazione fra servizi e contesto penale*, in «Esperienze di giustizia minorile», 2., p. 18.
- Tirocchi S. (2008), *Ragazzi fuori: bullismo e altri percorsi devianti tra scuola e spettacolarizzazione mediale*, Milano, F. Angeli.
- Unicef-Icdc (1998), *Juvenile justice*, Florence, Unicef-Icdc (Innocenti Digest No. 3).
- Vecchiato, T. (1991), *Minori, devianza e nuovo processo penale: ruolo dei servizi e della comunità locale*, in «Il bambino incompiuto», 3, p. 107.
- Veerman, P.E. (1992), *The rights of the child and the changing image of childhood*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers.
- Vigoni, D. (2005), *Codice della giustizia penale minorile: il minore autore di reato: raccolta normativa e giurisprudenziale corredata di riferimenti bibliografici*, Milano, Giuffrè.

Percorso filmografico

*Minori autori di reato: alcune riflessioni**

Marco Dalla Gassa, docente di Storia e critica del cinema, Università Ca' Foscari di Venezia

1. Un atto colto sul fatto

Il tema della delinquenza giovanile al cinema e negli audiovisivi è stato così ampiamente trattato da rappresentare quasi un genere a sé. Se, infatti, il desiderio di ribellione rappresenta – soprattutto a livello di immaginari sociali e dunque mediatici – una delle caratteristiche più comuni dell'età adolescenziale, è pacifico che esso possa sfociare in atti delinquenti di qualche sorta, specialmente quando coloro che se ne rendono protagonisti vivono situazioni di degrado o di disagio. Abbandono, indigenza, criminalità, violenza, abiezione: qualunque siano le ragioni che spingono i più giovani sulla via del crimine, qualunque siano le conseguenze che tali azioni produrranno su di sé e sugli altri, qualunque sia l'impressione di *déjà-vu* o di sorpresa/raccapriccio che la loro rappresentazione determinerà nello spettatore, il cinema cercherà di essere presente e non lasciarsi sfuggire l'avvenimento o, in alternativa, di ricostruirlo a suo modo, di narrativizzarlo. La convinzione è la medesima che spingeva un teorico e regista russo di quasi un secolo fa, Dziga Vertov, a intitolare il primo lavoro di un ambizioso progetto di documentazione cinematografica rimasto purtroppo incompiuto, *La vita colta sul fatto* (*Žizn' vrasploch*, 1924), e ad assegnare alla macchina da presa e ai suoi operatori (chiamati *kinoki*, i cine-occhi) il compito di raccontare il reale nel suo prodursi, nel suo farsi o, nel caso della fiction, nel suo allestirsi. Perché se in termini giuridici (per un lapalissiano quanto necessario garantismo) possono essere considerati “autori di reato” solo i minori passati in giudicato e sottoposti a sentenza, nel cinema i tempi sono più rapidi e, anzi, i casi in

cui gli adolescenti sono colti direttamente “nell'atto di commettere un illecito” sono giocoforza quelli più frequenti, quelli più interessanti da portare sul grande schermo. Nessuna “presunzione d'innocenza”, insomma, può valere di fronte al fascino indiscreto del crimine, semmai emerge la ricerca di un'evidenza del reale che sia in grado, almeno nella maggior parte dei casi, di indicare responsabilità precise e motivazioni ponderate dei gesti, come si dice in tali circostanze “oltre ogni ragionevole dubbio”. Si prenda ad esempio il caso – ma è solo uno tra i tanti possibili – di *L'argent* (1983) di Robert Bresson. Il film racconta la storia di una banconota falsa che viene utilizzata da due adolescenti francesi di una famiglia agiata per rimpinguare la paga mensile insufficiente per coprire debiti contratti durante il mese precedente. Questa banconota passa di mano in mano in un universo adulto quasi costitutivamente costruito attorno alla menzogna e alla falsificazione. La truffa coinvolge, infatti, prima una famiglia che gestisce un negozio di fotografia e poi un operaio, Yvon, che viene arrestato ingiustamente perché trovato in possesso delle banconote false. Da qui, un insieme di atti iniqui – giudiziari e non – che investono l'operaio e che lo spingono a compiere una serie di crimini sempre più efferati alla ricerca di soldi e banconote che non bastano mai. Come sa chi conosce il cinema di Bresson, è l'essenzialità e la pulizia del gesto a interessare il regista francese che, come un entomologo, segue il passarsi delle banconote di mano in mano e l'escalation di crimini che

questo semplice passaggio determina nella comunità di appartenenza, senza aggiungere sovrastrutture emotive o psicologiche che giustificano la verità dell'atto. Da questo punto di vista, il personaggio di Yvon si presta ad apparire una vera e propria incarnazione di quanto compie il cinema (e più in generale ogni rappresentazione audiovisiva) innanzi alla riproduzione plastica del reato. Nella sua doppia natura di angelo e demonio, Yvon è il veicolo attraverso cui si manifesta una sorta di *effetto valanga* che procura una sproporzione paradossale – e tragica – tra la molla iniziale di un evento e l'abbandono finale della situazione. Yvon è incolpevole, anzi è una vittima della corruzione altrui. L'immoralità, inizialmente, non è sua, perché egli si limita, senza sapere, a pagare un conto con i biglietti falsi, ma degli adolescenti e poi del padrone e del commesso del negozio che per salvarsi non si esimono dall'accusare l'onesto lavoratore. Quest'ultimo, da quel preciso momento, assiste impotentemente alla lenta quanto inesorabile dissoluzione della sua vita. L'atto criminale diventa in altre parole un'evidenza fattuale che si dipana all'interno di un racconto con il medesimo meccanismo di causa ed effetto che regge la stessa narrazione per immagini. Il cinema è, in sostanza, l'atto criminale colto sul fatto. Il reato, commesso dai due adolescenti, è un'evidenza, non è nascosto allo sguardo sociale, ne è anzi un principio costitutivo.

2. Paesaggi manichei

Se, come abbiamo appena cercato di dimostrare, il cinema tendenzialmente non è un mezzo che pone in essere delle cautele giuridiche, che ha tempo per soffermarsi sulla complessità e l'ambivalenza dei processi in atto, che non ha spazio e possibilità di dare voce a tutti gli attori coinvolti, isolandone viceversa solo alcuni, esso ha di contro la capacità di mettere in figura, più o meno consapevolmente, le modalità con cui

interpretiamo i fatti attraverso epistemi e frame culturali. Quello che vediamo è un fatto evidente, un reato, ma come viene messo in scena, quali dinamiche innesca, è un modo piuttosto efficace per fare emergere delle interpretazioni del mondo, degli orizzonti scopici con cui informiamo la realtà che osserviamo e ricostruiamo.

Ciò avviene anche, se non soprattutto, nei casi che concernono il nostro tema di approfondimento, vale a dire la raffigurazione della criminalità minorile e, forse ancora di più, dei percorsi di integrazione messi in atto per ridurla o prevenirla. Com'è noto, su un piano strettamente cronologico, commettere un reato a 17 anni e 11 mesi o a 18 anni appena compiuti non determina uno scarto significativo nell'economia di una personalità in via di formazione. Anche su un piano di pragmatica, la differenza di qualche mese di età determina pochi significativi spostamenti: non sono rari, infatti, i pronunciamenti delle autorità giudiziarie che tendono a rendere meno marcata la differenza tra percorsi correttivi destinati a chi ha compiuto la maggiore età e chi non l'ha ancora compiuta, tutelando un passaggio all'età adulta che – ad esempio nell'assegnazione al tipo di struttura correzionale – può essere troppo brusco. Molto diverso, invece, appare il caso delle rappresentazioni cinematografiche che tendono a costruirsi attorno a bipolarità e a bruschi riti di passaggio. Parafrasando in altro modo, si può dire che i racconti per immagini hanno vita facile nel delineare le discontinuità e le fratture, rispetto alle continuità e alla lentezza dei processi. Non solo nell'attribuzione di responsabilità di un atto, ma anche e soprattutto nella rappresentazione delle sue conseguenze. Il passaggio dall'età adolescenziale a quella adulta è, insomma, un passaggio a dir poco scismatico, sottolineato da esperienze ed eventi che vengono descritti come definitivi. E la differenza tra minorenni

(o di chi generalmente è portatore di uno sguardo innocente sul mondo ed è vittima di un certo contesto sociale) e maggiorenni (o generalmente di chi consapevolmente si erge a responsabile di atti criminali) può essere fortemente marcata dalle storie narrate.

Da questo punto di vista, nei film che raccontano storie di minori o giovani che compiono reati, la presenza degli adulti è una componente determinante, in termini di rispecchiamento e specularità, per offrire un quadro preciso delle storie narrate basandosi sulla dialettica degli opposti. Per essere più precisi, il forte manicheismo che si costruisce attorno alla dualità adolescenti/adulti – declinato poi in vari modi ad esempio nelle antinomie innocenza/colpa, presenza/assenza, aridità/coinvolgimento – costituisce l'architave su cui erigere universi cinematografici di facile decodifica. Pensiamo a quanto accade in uno dei primi film del dopoguerra che mette in simbolo la contrapposizione tra mondo degli adulti (e delle istituzioni che rappresentano) e quello dei ragazzi, in un contesto di espiazione della pena. Mi riferisco a *Sciuscià* (1946) di Vittorio De Sica, nel quale al mondo incontaminato e disinteressato dei due giovani protagonisti si oppone quello disilluso, violento e materialista dei più grandi e dell'istituzione carceraria, luogo non soltanto repressivo ma anche capace di corrompere il valore supremo proclamato dal racconto, ovvero la stessa amicizia dei due protagonisti. A ben vedere, il tentativo del mondo adulto di inquadrare i due giovani protagonisti colpisce più che per la sua viltà, soprattutto per mancanza di coerenza, e questo è un dato che emerge tra le righe di una scrittura filmica di rara chiarezza ed esemplarità. A tal proposito è utile notare come i delinquenti che coinvolgono Pasquale e Giuseppe nel furto che li porterà in riformatorio, dopo aver tradito i due ragazzi provocandone l'arresto, pretenderanno da loro

fedeltà, aspettandosi che non rivelino i loro nomi alla polizia. Seguendo uno schema speculare, i poliziotti, dopo aver invitato i due ragazzi a confessare (e quindi a mettersi dalla parte della legge), useranno l'inganno per costringere il più grande dei due a rivelare i nomi dei complici adulti, facendogli credere che l'amico sia stato preso a cinghiate. Il carcere minorile nel quale vengono rinchiusi poco dopo l'inizio del film (e che costituisce l'ambientazione delle vicende per larghissima parte di esso), prima ancora d'essere il luogo dove si compiono una serie di ingiustizie, si costituisce, in definitiva, in quanto scena di una partita truccata nella quale, chi vi è rinchiuso è in realtà portatore di una coerenza interiore più forte di coloro che dovrebbero lavorare per ri-formarne la sua indole e il suo atteggiamento ma che, al contrario, contribuiscono in maniera consistente a de-formarne la personalità e la condotta.

Un'analogia costruzione manichea dei rapporti tra ragazzi e adulti si trova, ad esempio, in *La fine del gioco* (1970), il lungometraggio d'esordio di Gianni Amelio, ambientato in larga parte su un treno che sta riportando a casa Leonardo (un ragazzo sottoposto a detenzione), in compagnia di un regista televisivo che lo intervista, eleggendolo a rappresentante ideale degli adolescenti rinchiusi in un correzionale sul quale ha appena terminato di girare un reportage. I due, accompagnati da un educatore, stanno raggiungendo il paese d'origine del ragazzo, per documentare la sua condizione familiare e il contesto sociale del luogo. Durante la conversazione in treno, il ragazzo rivolge al regista televisivo una critica spietata ai media di cui è portavoce¹, accusandoli di non

¹ Ecco uno stralcio del loro dialogo:

«Leonardo: «Quando siete venuto voi hanno imbellito le cose, come se fosse un istituto grande, bello... Dovreste vedere dopo che ve ne sarete andato voi cosa

accorgersi dello stato di disagio in cui versano i minori sotto tutela giudiziaria, lamentando l'incapacità della televisione di mettersi veramente al servizio della realtà, colpevole semmai di manipolarla (o, per lo meno, di ometterne una parte essenziale) per farne un uso strumentale, tanto più quando ha la pretesa di documentare la condizione di chi vive in luoghi per definizione sottratti alla vista e alla visione come i luoghi di detenzione. L'elemento più importante che emerge dal dialogo tra i due personaggi del film di Amelio è, allora, quello inerente ai pregiudizi e agli stereotipi che affliggono ogni rappresentazione (televisiva e non solo). Ecco che la dimensione bipolare con cui adulti e minori vengono portati sullo schermo da una parte serve per perimetrare il campo delle possibilità narrative laddove invece il quadro sociale sfaccettato e screziato si presenterebbe di ardua rappresentabilità e talvolta, come nel caso delle carceri, di irriducibile invisibilità; dall'altra l'accentuazione della polarizzazione è un efficace veicolo per definire i luoghi comuni, meglio ancora, i luoghi in comune su cui una determinata società si fonda, mettendoli uno di fronte all'altro, in modalità, come si diceva poc'anzi, di rispecchiamento e specularità.

Ne consegue che raccontare una vicenda chiusa tra quattro mura invalicabili può essere di certo un'avventura avvincente perché si porta allo scoperto una porzione di realtà quasi o del tutto sconosciuta; di contro, per raccontare l'essenza di una condizione come quella di un minore in carcere a poco valgono

succederà... Perché quelli della televisione non possono fotografare dentro..."

Regista: "Io sono entrato dentro, ho visto tutto, ho ripreso tutto, credo almeno..."

Leonardo: "Avete fotografato anche la cella di rigore? Avete visto come viviamo, come mangiamo? Se ci fa freddo, come dormiamo? Questo per la televisione non è importante..."».

lo stile e la capacità di sorprendere perché, per quanto si cerchi di essere onesti, probabilmente non esiste nulla di più lontano della realtà carceraria dalle convenzioni che ogni rappresentazione impone. I concetti di realismo e di verosimiglianza, per quanto rigorosamente applicati, come accade in diversi film ambientati in tutto o in parte all'interno di carceri minorili, difficilmente riescono a rendere la realtà di una vita fatta soprattutto di attese, prima fra tutte quella della fine della pena, di relazioni con i coetanei improntate più spesso di quanto non si creda sulla solidarietà e sulla complicità e, soprattutto, di un confronto/scontro con il mondo adulto che per molti dei protagonisti si propone per la prima volta nella sua veste più istituzionale, attraverso una serie di figure (poliziotti, giudici, guardie carcerarie, educatori) che si ritrovano ad assolvere per primi una vera e propria potestà sui ragazzi.

Se ne evince un pronunciamento abbastanza interessante per chi si occupa di questi temi: se il cinema o i media hanno la capacità quasi spontanea di cogliere gli atti mentre si producono, sono poco o per nulla in grado di restituire la complessità delle ragioni che li producono e delle conseguenze che successivamente affiorano. In compenso, anche grazie a rappresentazioni spesso stereotipate o binarie proprie dei film pensati per un largo pubblico, lo spettatore è in grado di comprendere perfettamente gli eventi, empatizzare con i sentimenti dei suoi protagonisti, abbracciare i paradigmi culturali che motivano le loro azioni, valutare se afferenti o meno al proprio sistema di valori.

3. Gli spazi della rappresentazione

Gli spazi della rappresentazione nei film sui minori autori di reato costituiscono un elemento tutt'altro che secondario dell'analisi, essendo i luoghi in cui commettono crimini da una parte e quelli in cui espiano le proprie

colpe dall'altra incentrati o su una logica di caos e desertificazione dei legami sociali o di isolamento innanzitutto fisico dal resto della società (per non renderli dannosi agli altri e per meglio rieducarli nel chiuso di una dimensione "raccolta"), nonché di segregazione (essenzialmente ragioni di punizione, per privare loro del valore più alto per l'individuo, ovvero della libertà).

Sul primo fronte, penso ad esempio alle molte pellicole ambientate nelle periferie urbane, all'interno delle quali, sposando un immaginario condiviso anche se tutto da dimostrare, si tende a sostenere che la desolazione e l'abbandono proprie delle banlieue favorirebbero comportamenti antisociali. Un intero filone di film sulla camorra, da *Gomorra a Vito e gli altri*, da *Certi bambini a Là-bas - Educazione criminale*, da *Robinù a Gomorra - La serie*, condividono, ad esempio, ambienti urbani del tutto coesi nei quali capannoni e fabbriche abbandonate, palazzi fatiscenti, piazzali deserti, cimiteri di auto rubate e così via la fanno da padroni. L'obiettivo più o meno consapevole di queste ambientazioni è tracciare un nesso di causa-effetto tra la desolazione dei luoghi e quella dei comportamenti minorili.

Sull'altro versante, forse ancora più interessante, i luoghi di carcerazione come la camerata e la cella sono gli spazi privilegiati per conformare i comportamenti a un modello sociale predefinito. Se da un lato il dormitorio si propone come luogo non già di socializzazione, ma di standardizzazione degli individui – spesso attraverso l'umiliazione pubblica volta a sortire un effetto maggiore sia sul soggetto punito, sia sui compagni – dall'altro la cella di isolamento si pone, oltre che come veicolo di punizione, essenzialmente in quanto luogo dove potersi raccogliere per pensare agli errori passati e presenti. *Magdalene* di Peter Mullan si propone come

esempio emblematico di questo modello di rappresentazione: se nel film la dimensione carceraria è quella di un vero e proprio convento (una delle Magdalene Houses attive in Irlanda fino agli anni Settanta, riformatori-lavanderie gestiti da suore dove venivano recluse a tempo indeterminato ragazze macchiate di "colpe" come l'essere troppo avvenenti, appena civettuole o addirittura vittime di abusi da parte dei maschi che poi le portavano ad affrontare gravidanze indesiderate), le detenute non occupano celle singole (così come potrebbe avvenire in un monastero) e la condivisione coatta degli spazi comuni risulta totalmente funzionale all'umiliazione delle singole detenute di fronte a tutte le altre.

Al di là della dicotomia caserma/convento, lo spazio carcerario si offre spesso come una sorta di grande palcoscenico sul quale mettere in scena i giochi delle gerarchie interne ai gruppi (si pensi alla scena dell'arrivo nella camerata del personaggio di Claudio in *Mery per sempre* di Marco Risi o ancora a quello di Giuseppe nella cella dei grandi in *Sciuscià*) attraverso la pratica sistematica della violenza, funzionale a rappresentazioni di genere estremamente codificate che, tuttavia, a volte si dimostrano non prive di spunti interessanti. In *Bad Boys* di Rick Rosenthal dove il correzionale è scenograficamente concepito alla stregua di un'enorme cavea al centro della quale si affrontano i detenuti più determinati per il predominio sugli altri e dove guardie e poliziotti occupano uno spazio neutrale, all'interno di gabbie isolate rispetto all'area occupata dai detenuti. Mettendo da parte il significato metaforico di questo ribaltamento, è significativo come il film riesca a cogliere un aspetto estremamente interessante nella spazializzazione dell'universo carcerario minorile: gli spazi comuni del carcere, che dovrebbero essere sottoposti alla tutela istituzionalizzante degli adulti, sono spesso

quelli in cui si esplica maggiormente la prevaricazione del più forte sul più debole e si pratica la violenza. È in particolare lo spazio comune della mensa (vero e proprio topos del genere carcerario in generale) a diventare luogo deputato dello scontro tra i giovani detenuti, con il cibo che quasi mai riesce ad assolvere alla funzione di mezzo di incontro e comunione e che, anzi diviene pretesto per discussioni, litigi, soprusi e risse (ancora in *Bad Boys* e in *Pixote, la legge del più debole*, ma anche in *La piccola ladra* di Claude Miller).

Ovviamente è lo spazio della cella, sottratto al controllo degli adulti, a rappresentare una dimensione che, finalmente libera dalle dinamiche collettive – spesso troppo legate a meccanismi di potere e prevaricazione che impongono a ognuno dei soggetti di indossare delle vere e proprie maschere – si apre alla socialità, all'amicizia, alla complicità tra pari. Anche in questo caso è il classico *Sciuscìà* a fornire uno schema esemplare offerto dal contrasto tra l'enorme spazio del cortile coperto e le celle che su di esso si affacciano, disposte su più file sovrapposte. Alla vastità dello spazio comune si oppone l'angustia delle stanzette nelle quali si stringono i giovani detenuti in numero di quattro o cinque, alla dispersività del cortile – che per i due amici, Pasquale e Giuseppe, si trasforma da luogo d'incontro in spazio di separazione – si contrappongono le celle dove prendono corpo da un lato il legame affettuoso tra Pasquale e il piccolo Raffaele e dall'altro quello menzognero tra Giuseppe e l'infido Arcangeli. Ancora dicotomie, ancora dualità, questa volta legate agli spazi di rappresentazione e ai modi di vivere gli spazi da parte degli individui, in modo particolare da parte dei più giovani.

4. Escamotage del documentario

È possibile partire dai limiti imposti alla rappresentazione dei minori in carcere per capire se il registro del documentario si muove secondo altre sensibilità e altre strategie narrative. Regolamenti, tutela della privacy, organizzazione dei tempi e degli spazi istituzionali sono impedimenti molto stringenti per chi ha intenzione di realizzare un film dentro un istituto di pena, impedimenti che paradossalmente consentono una maggiore capacità di sintonizzarsi con una realtà così difficile da portare sullo schermo.

In *Nisida - Grandir en prison* (2006), ad esempio, la regista Lara Rastelli fa disegnare, costruire e poi indossare delle maschere ai tre ragazzi protagonisti del documentario: si tratta di un compromesso necessario, insieme a molti altri (ad esempio, è possibile girare solo negli spazi comuni e non nelle celle o nelle camerate, cui hanno accesso soltanto gli agenti di custodia), per documentare la vita nel carcere napoletano. Il laboratorio organizzato per permettere ai ragazzi di costruire le maschere (insieme a un altro durante il quale prendono dimestichezza con i mezzi tecnici utilizzati) è il primo passo verso la lavorazione del film che, ovviamente, non coincide con i tempi e i modi della produzione cinematografica e, forse, neanche con quelli del documentario classico. «Simbolicamente la maschera è il proseguimento di una privazione di identità dovuta al carcere [...] partecipa pienamente al tentativo di raccontare i ragazzi durante l'esperienza della loro incarcerazione» afferma la regista nei materiali stampa. Forse, proprio grazie alle maschere, Enzo, Samir e Rosario sono riusciti a dire più di quanto non avrebbero fatto a volto scoperto, certamente lo spettatore, dopo il primo impatto, si sente sollevato nel non dover guardare in faccia una realtà difficile da accettare. *Nisida - Grandir en prison* segue i ritmi lenti del luogo in cui è stato girato (l'isola di Nisida, letteralmente un

altro mondo, dove il tempo scorre a un ritmo diverso dall'esterno), accetta e incorpora nella sua struttura gli stop e i piccoli grandi inconvenienti che costellano i mesi della lavorazione (due dei ragazzi inizialmente scelti vengono trasferiti) e, lungi dall'aderire passivamente ai fatti, fa tesoro degli eventi fortuiti, si mette al servizio della realtà e cerca il modo migliore per testimoniarla all'esterno.

Per girare *Juizo* (2007), un documentario che segue i procedimenti a carico di alcuni minorenni di Rio de Janeiro dai momenti immediatamente successivi all'arresto fino alla reclusione, la regista brasiliana Maria Augusta Ramos decide di sostituire in alcune inquadrature i veri protagonisti con degli altri ragazzi: anche in Brasile, infatti, è vietato riprendere in volto i minori coinvolti in procedimenti giudiziari o condannati. Per trovare i suoi interpreti la Ramos coinvolge alcune comunità delle favelas di Rio e sceglie degli adolescenti che non hanno mai avuto problemi con la giustizia, ma che vivono circondati dallo stesso degrado e a contatto con la microcriminalità dei quartieri più poveri della città.

Il film, lungi dal risultare meno efficace e meno reale di quanto non sarebbe avvenuto se fosse stato possibile girare con i protagonisti reali, risulta, proprio grazie a questa "rielaborazione", decisamente rafforzato, almeno nella sua relazione con lo spettatore, sottratto alla passività del semplice guardare. Il procedimento utilizzato è esposto a chiare lettere fin dai titoli di testa, e non è un caso: la regista vuole che il pubblico sappia che il documentario consta di parti reali e parti ricostruite affinché durante la visione i materiali di provenienza diversa reagiscano e producano una maggiore consapevolezza.

Un dato molto interessante, e che, forse, emerge a fatica dalla visione, è dato dall'assoluta coincidenza delle reazioni

perplesse, quasi indifferenti, dei protagonisti reali dei procedimenti e quelle degli interpreti di fronte al linguaggio formale ma distante dalla loro esperienza quotidiana. In questo modo il documentario accresce il suo potere di testimonianza, proiettandosi all'esterno delle quattro mura dell'aula di giustizia e del carcere minorile, testimoniando come il problema della devianza e della delinquenza minorile risieda soprattutto nella percezione, diffusa tra tutti i giovani delle favelas, della distanza tra le istituzioni e la vita reale di tutti i giorni.

Ciò che emerge con forza da questi due esempi – ma ne avremmo potuti scegliere molti altri – è che l'atto del documentare non può consistere in una fredda cronaca della realtà e che il dispositivo di ripresa non possa calare dall'alto aggredendo i protagonisti, specie se decide di confrontarsi con una realtà tanto delicata quanto quella del carcere minorile. Il documentario è il terreno di incontro e di necessario compromesso tra l'autore e la realtà documentata (ed è proprio in questo che differisce dalla semplice cronaca), consiste nella reazione tra un'idea di partenza, spesso costruita a partire proprio dagli stereotipi e i luoghi comuni che chiunque nutre nei confronti di una realtà sconosciuta e un'esperienza che, lungi dal voler scoprire una qualche verità, consiste anche e soprattutto nel liberarsi dai pregiudizi di partenza. Tanto *Nisida* quanto *Juizo* operano in quest'ottica, sia pur attraverso procedimenti molto diversi.

Nel primo caso l'opzione è quella della vicinanza con il soggetto: Lara Rastelli entra in campo, pone domande, segue le dinamiche niente affatto lineari del carcere e dei suoi ospiti tentando un approccio umanistico, volto a comprendere soprattutto quali siano gli effetti della carcerazione sul singolo. Maria Augusta Ramos, al contrario, tenta di descrivere l'aspetto più formale della giustizia, il suo funzionamento e quello dell'istituzione carceraria, l'alienazione della vita nel

penitenziario attraverso una netta presa di distanza dal contesto: il film è privo di commenti, le immagini parlano da sole, i fatti sono esposti dagli stessi protagonisti, siamo

nel territorio della pura osservazione. Là dove è molto più difficile cogliere la vita sul fatto.

* La stesura di questo contributo deve molto all'approfondimento sul tema della giustizia minorile realizzato da Fabrizio Colamartino, *Ora d'aria*, pubblicato nel 2009 online al seguente indirizzo <http://www.minori.it/it/minori/ora-daria>

Filmografia

Sciuscìa, Vittorio De Sica, Italia 1946.

La fine del gioco, Gianni Amelio, Italia 1970.

Pixote, la legge del più debole, Héctor Babenco, Brasile 1980.

L'argent, Robert Bresson, Francia - Svizzera 1983.

La piccola ladra, Claude Miller, Francia 1988.

Mery per sempre, Marco Risi, Italia 1989.

Vito e gli altri, Antonio Capuano, Italia 1991.

Bad Boys, Michael Bay, Usa 1995.

Magdalene, Peter Mullan, UK 2002.

Certi bambini, Andrea e Antonio Frazzi, Italia 2004.

Nisida grandir en prison, Lara Rastelli, Francia 2006.

Juízo, Maria Augusta Ramos, Brasile 2007.

Gomorra, Matteo Garrone, Italia 2008.

Là-bas - Educazione criminale, Guido Lombardi, Italia 2011.

Gomorra - La serie, Sky, Cattleya, Fandango, LA7, Beta Film, 2014.

Robinù, Michele Santoro, Italia 2016.